

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI**

**“ViViBanca S.p.A. 30/11/2017 – 30/11/2027 2,75% + Euribor 6 mesi Subordinato Tier II”**

**ISIN IT0005314486**

***Il Prestito Obbligazionario, come di seguito definito, è costituito da obbligazioni subordinate dal valore unitario di 100.000 euro e rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall’art. 34-ter co. 1 lettere a), b), d) ed e) del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche, in relazione a cui, pertanto, non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 100 del Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (Testo Unico della Finanza) in materia di offerta al pubblico. L’offerta del presente Prestito Obbligazionario è rivolta esclusivamente ad Investitori Qualificati, come definiti dall’art. 26, comma 1, lett. d) e dall’Allegato 3 del Regolamento Consob 16190/2007.***

**Premesse**

ViViBanca S.p.A. (l’“Emittente”), con sede in Torino, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la camera di Commercio di Torino, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, emette, nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 25 settembre 2017, un prestito obbligazionario Subordinato Tier II riservato ad investitori qualificati, come definiti all’art. 1 del presente Regolamento, 30/11/2017 – 30/11/2027 a tasso annuo variabile pari al **2,75% + Euribor 6 mesi di Euro 7.000.000,00 (settemilioni)**, codice ISIN IT0005314486 (di seguito il “Prestito Obbligazionario”, il “Prestito” o le “Obbligazioni”). Al presente Prestito si applica la normativa di cui all’art 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche solo “TUB”) nonché della relativa normativa di attuazione di rango secondario.

**Art. 1 - Titoli del prestito obbligazionario**

Il Prestito è rappresentato da n. 70 Obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) ciascuna. Il taglio minimo di Euro 100.000 (centomila/00) non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. Le Obbligazioni, emesse al portatore, sono ammesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (di seguito, anche solo “Monte Titoli”) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo II-bis, Capo IV, art. 82 e ss. del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, anche solo “TUF”) e al Provvedimento Congiunto Consob/Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (di seguito, anche solo il “Provvedimento Congiunto”), come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli e i titolari della Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. Rimane impregiudicato il diritto a richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 81-quinquies e 81-novies del TUF nonché di cui all’art. 25 del Provvedimento Congiunto.

Il Prestito Obbligazionario non potrà essere sottoscritto da soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’art. 26, comma 1, lett. d) e all’Allegato 3 del del Regolamento Consob 16190/2007. In caso di successiva circolazione, il Titolo può essere trasferito esclusivamente ad Investitori Qualificati.

**Art. 2 – Subordinazione del Prestito Obbligazionario**

Il Prestito Obbligazionario è classificabile come “*capitale di classe 2*” (Tier II) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni

---

**ViViBanca S.p.A.**

**Direzione Generale e Sede Legale**  
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO  
Tel +39 011 19781000  
Fax +39 011 19698000  
E-mail [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)  
Pec [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it)

**Sede Secondaria**  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**Filiali**  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno SA

**P. IVA 04255700652 - REA TO 1228616**  
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 31.397.751,00  
Iscritta con il N. 5647 all’Albo delle Banche  
Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

di Vigilanza per le Banche”, Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), come successivamente modificata e integrata.

Alla luce della classificazione del Prestito Obbligazionario nella classe di elementi Tier II ed in conformità con l’art. 63, lettere d) e k) del CRR, in caso di insolvenza o liquidazione ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell’Emittente (ivi inclusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dagli artt. 80-94 del TUB), le Obbligazioni saranno rimborsate in termini di capitale ed interessi residui:

- i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati ed ordinari dell’Emittente;
- ii) *pari passu* con i titolari di emissioni (obbligazionarie e non) appartenenti alla medesima classe e parimenti subordinate ovvero con creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, posizioni negoziali e strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (e.g. i titolari di azioni rappresentative del capitale dell’Emittente ovvero gli strumenti Tier I).

Per tutto il periodo di validità del Prestito Obbligazionario, in caso di insolvenza, liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, non è consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall’Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 63, lettera e) del CRR, è esclusa la possibilità di ottenere o, in ogni caso, escutere o far valere eventuali garanzie e/o cause di prelazione che abbiano l’effetto di aumentare il rango del credito in relazione alle Obbligazioni nei confronti dell’Emittente ovvero di soggetti terzi di cui alla lettera e) dell’art. 63 del CRR e di altri soggetti che possano rivalersi sull’Emittente. Ciò comporta la possibilità di una perdita totale o parziale del capitale investito ovvero della mancata corresponsione degli interessi.

Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito anche solo “BRRD”) stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni oggetto del presente Regolamento, l’art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all’azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

### **Art. 3 - Valuta di emissione**

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch’essi denominati in Euro.

### **Art. 4 - Prezzo di emissione e collocamento**

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 100.000 cadauna alla pari (100% del valore nominale). La sottoscrizione del Prestito Obbligazionario “**ViViBanca S.p.A. 30/11/2017 – 30/11/2027 2,75% + Euribor 6 mesi Subordinato Tier II**” potrà essere effettuata a partire dal 24 Novembre 2017 al 30 Novembre 2017 (di seguito, anche solo il “Periodo di Collocamento”) presso le filiali di ViViBanca S.p.A. Durante il periodo di collocamento l’Emittente potrà procedere, al raggiungimento del valore massimo del Prestito di cui alle Premesse del presente Regolamento, alla chiusura anticipata del Periodo di Collocamento con contestuale sospensione dell’accettazione di nuove ulteriori richieste. Inoltre, nel corso del Periodo di Collocamento, l’Emittente potrà ridurre l’ammontare totale massimo del Prestito, con contestuale mancata accettazione di nuove ed ulteriori richieste di sottoscrizione. Al verificarsi di tali eventualità, l’Emittente si impegna a darne tempestiva comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sia presso la sede legale che le filiali, oltre che alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it).

### **Art. 5 - Data di emissione e data di godimento**

Il Prestito viene emesso ed ha godimento dal 30/11/2017.

#### **Art. 6 – Durata**

Il Prestito ha durata di anni 10 (dieci) e verrà rimborsato, alla pari, in 5 rate annue uguali a partire dal 30/11/2023, salvo quanto espresso dall'art.9. Qualora la scadenza avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario TARGET, il rimborso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori o ulteriori interessi sulla parte di capitale residua.

#### **Art. 7 - Interessi del prestito obbligazionario**

I titolari del Prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 30 novembre ed il 30 maggio di ogni anno, a partire dal 30/05/2018 fino al 30/11/2027, e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al 2,75% + Euribor 6 mesi (base 365), rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del successivo periodo d'interesse, utilizzando quale fonte di riferimento ufficiale quello pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente.

Qualora l'Euribor non venga più rilevato o comunque venga sostituito come parametro di indicizzazione, lo stesso si riterrà sostituito in conformità alle leggi o ai regolamenti a quel momento vigenti, dal parametro che il mercato adotterà in sostituzione di esso.

Nel caso in cui una delle date per il pagamento delle cedole avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, il pagamento delle cedole sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. L'Emittente riveste il ruolo di agente per il calcolo, incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

#### **Art. 8 - Modalità di rimborso del prestito obbligazionario**

Il Prestito verrà rimborsato, alla pari, in 5 rate annue uguali a partire dal 30/11/2023, salva l'applicazione dell'art. 9 del presente Regolamento. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il rimborso.

#### **Art. 9 - Rimborso anticipato**

Il rimborso del Prestito prima della scadenza contrattuale – anche tramite acquisto da parte dell'Emittente - potrà avvenire, ai sensi dell'art. 63, lettera j) della CRR, solamente in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 78, comma 1, della CRR, ossia:

- a) l'Emittente abbia sostituito il Prestito con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore;
- b) l'Emittente, a seguito del rimborso anticipato disponga di fondi propri superiori ai requisiti richiesti e di un margine eventualmente ritenuto necessario dall'Autorità di Vigilanza.

A tal fine, l'Emittente richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza Competente, ai sensi dell'art. 77, lettera b), della CRR.

Il rimborso anticipato potrà avvenire soltanto decorsi 5 (cinque) anni dalla data di emissione (ossia a partire dal 30/11/2022), eccezion fatta, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della CRR, per il caso in cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, della CRR:

- a) si verifichi una variazione nella classificazione regolamentare, ai sensi delle norme di legge o regolamentari applicabili ovvero di un'applicazione o interpretazione avente forza di legge di tali norme, delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dalla categoria dei fondi propri ovvero una riclassificazione come elemento di capitale di classe inferiore (Tier I), l'Autorità di Vigilanza consideri tale variazione sufficientemente certa e l'Emittente dimostri come la riclassificazione regolamentare non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (di seguito, anche solo "Evento Regolamentare"); ovvero
- b) sia applicabile un regime fiscale differente nei confronti delle Obbligazioni e tale modifica legislativa sia considerata dall'Autorità di Vigilanza come rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento dell'emissione delle Obbligazioni.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, le Obbligazioni saranno rimborsabili entro 30 giorni lavorativi secondo il calendario

TARGET dopo la pubblicazione di un avviso su La Gazzetta Ufficiale, ovvero, trattandosi di riacquisto, secondo le modalità definite nel relativo documento informativo che verrà preventivamente pubblicato sul sito internet dell'Emittente e reso disponibile presso le relative filiali.

#### **Art. 10 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi**

Il rimborso del Prestito come pure il pagamento dei relativi interessi, vengono effettuati tramite gli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario secondo il sistema TARGET, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Dal giorno in cui sono rimborsabili i prestiti obbligazionari cessano di produrre interessi. Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, il diritto di ottenerne il rimborso si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

#### **Art. 11 - Regime fiscale**

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella nuova misura del 26,00% per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n.461 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella nuova misura del 26% per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Sono, inoltre, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

#### **Articolo 12 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito delle Obbligazioni**

Non sono state costituite garanzie né assunti impegni per garantire il buon esito delle Obbligazioni (rimborso del capitale e pagamento degli interessi). Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la clausola di subordinazione di cui all'art. 2 ed il rimborso anticipato di cui all'art. 9.

#### **Articolo 13 - Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli**

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati.

#### **Articolo 14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al Prestito saranno validamente effettuate, ove non diversamente disposto da norme di legge o regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it) (sezione prodotti / prestiti obbligazionari).

#### **Articolo 15 – Termini di prescrizione**

I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Articolo 16 - Legge regolatrice e Foro competente**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo ex art. 66-bis del Codice del Consumo.

**Art. 17 – Modifiche al Regolamento**

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Regolamento dovessero essere ritenute nulle, le altre disposizioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni simili e conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.

La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.